

## **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA**

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

## **Capo I**

### **Cura del Territorio e dell'Ambiente**

#### **Sezione I**

#### **Ambiente**

### **Art. 2 - Modifiche all'articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988**

La norma modifica l'art. 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) prevedendo in via ordinaria il trasferimento dei proventi dei canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva, sostituendo la precedente disposizione normativa che prevedeva la destinazione degli stessi proventi con deliberazione della Giunta regionale.

### **Art. 3 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991**

L'articolo prevede che le somme introitate dai Comuni a fronte dell'esercizio dell'attività estrattiva e devolute alla Regione nella percentuale del 5% possano essere destinate da quest'ultima alla concessione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna per supportare l'aggiornamento dei Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE), di competenza di tali enti ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n.13/2015.

### **Art. 4 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004**

Con la presente norma si intende aggiornare la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), per la parte relativa alle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, prevedendo in modifica dell'articolo 15 che nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso

dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario riconosca a quello uscente un indennizzo pari al valore non ammortizzato degli investimenti. Tale meccanismo è volto alla tutela dei principi di non discriminazione e parità di trattamento nell'assegnazione dei beni demaniali e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004**

Con la presente norma, che introduce una modifica all'articolo 17 legge regionale n. 7 del 2004, si intende favorire la riqualificazione delle strutture private amovibili insistenti su aree di demanio idrico, riconoscendo un incremento di ulteriori sette anni della durata della concessione per l'utilizzo di dette aree, di cui al medesimo articolo, che consenta di ammortizzare così i costi sostenuti. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015**

Con la presente norma sono contestualmente modificate due articoli (artt. 16 e 19) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), i cui contenuti sono correlati, al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico sfruttando le sinergie possibili con le attività di sorveglianza idraulica.

Nello specifico, vengono ricomprese tra le attività assegnate all'Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e di Protezione Civile quelle relative alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e correlativamente viene introdotto il rinvio a tale disposizione nell'ambito della descrizione delle attività dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Sezione II**

### **Tutela dei Parchi regionali**

**Art. 7 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995**

**Art. 8 - Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995**

**Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995**

La Regione Emilia-Romagna istituisce le aree protette regionali e ne coordina le attività di gestione, pianificazione e programmazione. Con la Legge Regionale 24 aprile 1995 n. 46 è stato istituito il Parco regionale denominato "di Crinale Alta Val Parma e Cedra" e

successivamente con la Legge Regionale 24 aprile 2004 n. 7, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, avvenuta con DPR 21/05/2001, si è provveduto a riperimetrare il Parco regionale escludendo le aree ricomprese nel Parco nazionale e ridefinendo la denominazione in "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma".

Con le presenti disposizioni la Regione prevede quindi di modificare il perimetro del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma includendo l'area proposta del Comune di Neviano degli Arduini.

**Art. 10 - Valutazione di incidenza in area contigua ai Parchi regionali e interregionali**

La presente norma dispone che anche nelle aree contigue dei Parchi regionali e interregionali la Valutazione di incidenza sia di competenza degli Enti di gestione dei Parchi regionali e interregionali e non più dei Comuni. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale

### **Sezione III**

#### **Politiche abitative**

**Art. 11 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001**

La Regione Emilia Romagna intende integrare la propria legislazione in materia di edilizia residenziale sociale (legge regionale 8 agosto 2001 n.24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo") al fine di riordinare la disciplina stratificata nel settore delle politiche abitative con particolare riguardo ai procedimenti autorizzatori di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici e alle modalità di restituzione dei contributi pubblici nel caso di recesso anticipato da convenzioni. Relativamente alla disciplina dello svincolo dagli obblighi convenzionali, si prevede che la Regione intervenga con particolare riferimento alla quantificazione del contributo da restituire in caso di recesso in vigore di convenzione, secondo criteri di proporzionalità decrescente in considerazione del fatto che con il passare del tempo la funzione della convenzione può considerarsi realizzata e che comunque il bene diminuisce il valore per un funzionale deterioramento.

La disposizione che modifica l'art. 4 amplia le funzioni della Regione senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 12 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001**

La disposizione è finalizzata ad uniformare ed armonizzare la disciplina regionale del Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione in materia di edilizia residenziale pubblica sociale con la disciplina statale di cui all'art 11 della legge 431 del 1998.

La disposizione in esame, modificando l'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001, amplia la finalità del fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, in cui

confluiscono sia le risorse statali sia le risorse regionali, non limitandolo alla sola concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, ma consentendo la possibilità di mettere in campo misure di sostegno diverse a favore dell'edilizia sociale. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

## **Capo II**

### **Agricoltura**

#### **Art. 13 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000**

La presente disposizione stabilisce modifiche all'art.8 della legge regionale legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 "Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna" introducendo un comma 1-bis che prevede la possibilità di concedere contributi, oltre che per le opere di cui al comma 1, anche per azioni di informazione sui prodotti tipici.

Introduce poi un comma 2-bis che prevede una diversa misura nella concessione dei contributi per le attività svolte da Itinerari cui aderiscono grandi imprese o solo piccole e medie imprese, consentendo una maggior percentuale di finanziamento nel secondo caso.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 23 del 2000, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

#### **Art. 14 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.2 del 2019**

Con la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n.2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna) si prevede che il soggetto responsabile della violazione, a cui applicare le sanzioni ivi previste, sia individuato in relazione alla fattispecie di infrazione, in sostituzione della originaria disposizione che lo individuava esclusivamente, in modo generico, nell'apicoltore in quanto proprietario o detentore di alverari. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## **Capo III**

### **Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa**

## **Sezione I**

### **Demanio marittimo e turismo**

#### **Art. 15 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n.9 del 2002**

Con le modifiche apportate all'articolo 3 comma 6 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) si sostituisce la facoltà della Regione di concedere ai Comuni le aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di interesse pubblico, ipotesi difficilmente riscontrabile nella realtà, con la previsione che il Comune stesso possa affidare a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la gestione delle attività di servizio che su dette aree debbano svolgersi. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

#### **Art. 16 - Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 9 del 2002**

Con l'introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 9 del 2002 si stabilisce una modalità semplificata per il controllo sulla pubblicità dei prezzi applicati da strutture e stabilimenti balneari, mediante l'introduzione di modalità di controllo analoghe a quelle utilizzate per le strutture ricettive. Il Comune è il soggetto competente ai controlli e all'applicazione delle sanzioni amministrative. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 17 - Inserimento dell'articolo 35-bis nella legge regionale n. 16 del 2004**

Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, con l'inserimento dell'articolo 35-bis nella 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) si introduce, come informazione supplementare della Banca dati regionale prevista dall'art. 35 della medesima legge regionale, il "Codice identificativo di Riferimento" (CIR), quale codice univoco volto ad individuare le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lett. e) "affittacamere" ed f) "Case e appartamenti per vacanze" e alle altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lett. a) "appartamenti ammobiliati per uso turistico", d) "attività saltuaria di alloggio e prima colazione".

Si stabilisce altresì che la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle suddette strutture ricettive, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) delle predette strutture. Detto obbligo viene previsto anche in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività ricettive in argomento.

Sono previste sanzioni da applicare da parte dei Comuni in caso di violazione dei perdetti obblighi.

#### **Art. 18 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019**

Con la legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie) si è disciplinato l'avvio e l'esercizio dei

condhotel ed in particolare all'art. 10 si sono introdotte disposizioni particolari sul recupero delle colonie che deve comunque avvenire nel rispetto delle alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale. Per maggiore chiarezza si è ritenuto di integrare il comma introducendo uno specifico riferimento (in vero implicito nella norma!) anche al rispetto dei vincoli in materia di tutela paesaggistica. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## **Sezione II**

### **Commercio**

**Art. 19** - *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997*

**Art. 20** - *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997*

**Art. 21** - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997*

**Art. 22** - *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997*

**Art. 23** - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997*

Le modifiche apportate agli artt. da 3 a 10 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva) introducono, tra le tipologie di interventi per i quali la Regione può concedere contributi, la possibilità di finanziare operatori commerciali al fine della realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l'attrattività e alla realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 41 del 1997, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.

**Art. 24** - *Misure per la diffusione del metano e dell'elettricità nel trasporto stradale*

Al fine di dare attuazione al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, che fornisce una serie di indicazioni ai fini della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, l'articolo in esame demanda alla Giunta Regionale che con propri atti definirà modalità e termini. Contestualmente si prevede che eventuali disposizioni regionali in contrasto con la nuova disciplina, finora assunte

in via amministrativa con delibera della Assemblea Legislativa, perdano efficacia con l'approvazione della delibera di Giunta. La disposizione non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

### **Sezione III**

#### **Formazione professionale**

##### **Art. 25 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003**

La disposizione in esame introduce una modifica all' articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) prevedendo una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del prof. Marco Biagi, da istituire presso la Fondazione a lui intitolata, volta a promuovere la qualità del lavoro e sostenere le persone che investono in percorsi di alta formazione

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 12 del 2003, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 2 Formazione professionale.

##### **Art. 26 – Proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro**

L' articolo prevedere la proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 75 del 2016, fino alla approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale

### **Sezione IV**

#### **Lavoro**

##### **Art. 27 - Modifiche all'articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2015**

##### **Art 28 - Modifiche all'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005**

Le disposizioni della presente sezione riguardano la legge regionale n. 17 del 2015 concernente la materia dei tirocini formativi.

L' art. 27 interviene nell'articolo 26-bis della legge regionale n. 17 sopprimendo il riferimento, mutuato dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", alla forma contrattuale del lavoro accessorio (non più attuale).

L' art. 28 modifica l'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 sopprimendo il riferimento alla salvezza degli effetti pregressi nei casi di violazione delle norme in materia di tirocinio e ripristinando l'applicazione diretta della normativa nazionale.

## **Sezione V**

### **Sviluppo economico**

#### **Art.29- Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018 (Expo)**

La modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019) introduce la possibilità di concedere contributi a Imprese, Università ed Enti di ricerca, al fine di promuovere e sostenere iniziative sul territorio regionale e all'estero in coordinamento con l'Expo Dubai 2020.

La modifica non comporta oneri aggiuntivi restando nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018.

## **Sezione VI**

### **Energia**

#### **Art. 30 - Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale**

L'articolo in esame prevede la proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), la cui scadenza è prevista per il 31/12/2019, fino alla approvazione del nuovo piano triennale 2020-2022.

La norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale

## **Sezione VII**

### **Sport**

#### **Art. 31 – Inserimento del comma 4-bis nell'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017**

L'articolo che inserisce il comma 4-bis nell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) prevede nell'ambito delle misure di sostegno alla pratica sportiva, di cui al comma 4, la possibilità di ricorrere ad interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi

previste.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 8 del 2017, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 1 Sport e tempo libero.

## **Sezione VIII**

### **Eventi calamitosi**

#### **Art. 32 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017**

La modifica introdotta all'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019) è volta ad ampliare le tipologie di spesa ammissibili sul Fondo, già trasferito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per le vittime degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012 e per i familiari delle persone decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015.

## **Capo IV**

### **Sanità**

#### **Art. 33 – Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017**

L' articolo interviene in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT – testamento biologico) sostituendo l'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 con una formulazione più adeguata nel rispetto della disciplina del trattamento della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## **Capo VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 34 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004**

La modifica di alcune disposizioni dell'art. 49 della L.R. n. 6 del 2004 dedicate ai controlli della Regione sugli enti ne opera un aggiornamento nell'ottica di snellire controlli ormai superati, quali ad esempio il controllo puntuale sull'assunzione e le vicende dei singoli dipendenti dei consorzi di bonifica ed al contempo di prevedere controlli maggiormente

efficaci. È abrogata la disposizione che prevede il controllo preventivo della Giunta regionale su alcuni atti del Consiglio Direttivo dell'IBACN.

**Art. 35 - Modifica alla legge regionale n. 42 del 1984**

La disposizione demanda alla Regione la nomina nei revisori dei conti nei Consorzi di bonifica in linea con le attuali competenze nella materia

**Art. 36 – Abrogazioni e norme transitorie**

Sono abrogati, con finalità di semplificazione rispetto a norme ormai superate, il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995 che prevede controlli preventivi su atti di natura contrattuale dell'IBACN e l'articolo 35 della legge regionale n. 28 del 2013 (legge finanziaria per il 2014) che aveva operato la modifica normativa sul citato articolo 12.

La norma transitoria fissa in 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per la Giunta regionale al fine di fissare modalità attuative del Codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive.

**Art. 37 – Entrata in vigore**

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.